



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.prot DVA - 2015 - 0004874 del 20/02/2015

*Pratica N.:* .....

*Ref. Mittente:* .....

Enel Produzione S.p.A.  
Centrale Termoelettrica Pietro Vannucci  
Località Ponti di Ferro SP 415 Km 13.500  
06035 Gualdo Cattaneo (PG)  
enel\_produzione\_ub\_bastardo@pec.enel.it

e p.c. ISPRA  
Via V. Brancati 48  
00144 Roma  
fax: 06 50072450  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Istruttoria IPPC c/o ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 Roma  
armando.brath@unibo.it  
roberta.nigro@isprambiente.it

**OGGETTO: Trasmissione Parere Istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata dalla società ENEL Produzione S.p.A. Centrale termoelettrica Pietro Vannucci di Gualdo Cattaneo (PG) - Procedimento di modifica ID 69/503.**

In merito alla domanda di modifica presentata dalla società ENEL Produzione S.p.A., al decreto AIA del 05/08/2011, n. DM 0000452, per la nuova definitiva configurazione dei depositi temporanei dei rifiuti, si trasmette copia conforme del Parere Istruttorio reso dalla Commissione IPPC con nota del 06 febbraio 2015, prot. n. CIPPC-00-2015-0000266.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA perché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

Renato Grimaldi

All.: CIPPC-00-2015-000266 del 06/02/2015

Il Dirigente: Dott. Giuseppe Lo Presti  
Ufficio Mittente: MATT-DVA-4RI-AIA-01  
Funziario responsabile: milillo.antonio@minambiente.it tel. 06/57225924  
DVA-4RI-AIA-47\_2015-0050.DOC



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale - IPPC

IPPC-00-2015-00002667

del 06/02/2015



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

E.prot DVA-2015-0003501 del 09/02/2015

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO:** Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Enel  
Produzione S.p.A. - Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo (PG) -  
Procedimento di modifica ID 69/503

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero  
dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio  
Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC  
Prof. Armando Brath

All. c.s.





**ENEL Produzione S.p.A. – Centrale Pietro Vannucci  
 Gualdo Cattaneo (PG)**

**Parere Istruttorio**

**Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale  
 n. 452/2011  
 (ID AGG. 69/503)**

Gestore	ENEL Produzione S.p.A.
Località	Gualdo Cattaneo (PG)
Gruppo Istruttore	Giovanni Anselmo - referente
	Paolo Bevilacqua
	Stefano Castiglione
	Marco Antonio Di Giovanni
	Adriano Rossi – Regione Umbria
	Paola Angelini – Provincia di Perugia
	Stefano Pinchi – Comune di Gualdo Cattaneo



## SOMMARIO

1. Definizioni .....	3
2. Atti e attività istruttorie.....	5
2.1. Atti presupposti.....	5
2.2. Atti normativi.....	6
2.3. Attività istruttorie .....	9
3. Identificazione impianto .....	9
4. Richiesta di aggiornamento dell'AIA.....	10
4.1. Premesse.....	10
4.2. Descrizione della richiesta di aggiornamento dell'AIA .....	10
5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore .....	11



## 1. Definizioni

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Valutazioni Ambientali.
<b>Autorità di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e ss.mm.ii., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Umbria.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm.ii.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gestore</b>	Enel Produzione S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Gualdo Cattaneo (PG), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Commissione Istruttoria IPPC  
ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo (PG)

<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l' idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. l-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. l-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



<b>Relazione di riferimento</b>	Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.

## 2. Atti e attività istruttorie

### 2.1. Atti presupposti

Vista	Il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000452 del 05/08/2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.195 del 23/08/2011) ad Enel Produzione S.p.A. per la Centrale Termoelettrica "Pietro Vannucci" di Gualdo Cattaneo (PG);
-------	--



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo (PG)**

visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC- 00_2012-000645 del 28/06/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto termoelettrico Enel S.p.A., sito di Gualdo Cattaneo (PG), al Gruppo Istruttore così costituito: - Ing. Giovanni Anselmo – Referente Gruppo istruttore - Prof. Paolo Bevilacqua - Cons. Stefano Castiglione - Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: - Ing. Adriano Rossi - Regione Umbria - Dott.ssa Paola Angelini - Provincia di Perugia - Sig. Stefano Pinchi - Comune di Gualdo Cattaneo;
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: - Ing. Giuseppe Di Marco - Dott. Bruno Panico.

## 2.2. Atti normativi

Visto	il D.Lgs. n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e ss.mm.ii.;
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
Vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	L'articolo 5, comma 1, lettere 1) e l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.L. n. 46/2014) che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi: - devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili; - non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; - deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte IV del Decreto



Commissione Istruttoria IPPC  
ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo (PG)

	<p>Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima Parte IV del Decreto citato;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;</li></ul>
Visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>"i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti."</i>;</p>
Visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>"L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"</i>;</p>
Visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>"Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"</i>;</p>
Visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>"L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <i>fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></li><li>b) <i>fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a)</i></li></ul>



Commissione Istruttoria IPPC  
ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo (PG)

	<p><i>in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”;</i></p>
Visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”;</i></p>
Visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del presente decreto, l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente”;</i></p>
Visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”</i>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;</li><li>- il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 <i>“Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”</i>, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;</li></ul>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**ENEL Produzione S.p.A. - Centrale Pietro Vannucci - Gualdo Cattaneo (PG)**

esaminati	i contenuti dei BREF e delle Linee guida di riferimento in materia;
visto	l'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che "le procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento".

### 2.3. Attività istruttorie

Considerata	la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot DVA-2013-0004915 del 25/02/2013;
esaminata	l'istanza di modifica di AIA presentata dal Gestore con nota del 14/02/2013 (PRO/AdB-GEN/PCA/UB-BT/STF) e acquisita al prot. DVA-2013-0004144 del 15/02/2013;
esaminata	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000452 del 05/08/2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.195 del 23/08/2011) a Enel Produzione S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Gualdo Cattaneo (PG);
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti;
esaminate	le risultanze della Relazione Istruttoria, redatta da ISPRA il 05/11/2014, prot. CIPPC-00_2014-0001953 del 20/11/2014.
vista	la e-mail di trasmissione del parere istruttorio, inviata per approvazione in data 26/01/2015 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC-00_2015-0000138 del 26/01/2015 e la conseguente approvazione del GI.

### 3. Identificazione impianto

<b>Ragione sociale</b>	Enel Produzione S.p.A.
<b>Sede legale</b>	Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma
<b>Sede operativa</b>	CTE – Località Ponte di Ferro S.P. 415 km 13,500 - 06035 Gualdo Cattaneo (PG)
<b>Tipo impianto</b>	Esistente
<b>Tipo di procedura</b>	Modifica non Sostanziale
<b>Codice attività IPPC</b>	Categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione >50 MW
<b>Gestore impianto</b>	Ing. Giancarlo Millucci Telefono: 0742 47800 e-mail: <a href="mailto:giancarlo.millucci@enel.it">giancarlo.millucci@enel.it</a>
<b>Referente IPPC</b>	Marcello Sardini Telefono: 0742 47842



	e-mail: <a href="mailto:marcello.sardini@enel.it">marcello.sardini@enel.it</a>
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	No
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	EMAS n. IT - 000946 del 19/09//2008 rinnovato l'11/06/2014

## 4. Richiesta di aggiornamento dell'AIA

### 4.1. Premesse

La Centrale di Gualdo Cattaneo è costituita da due gruppi a vapore convenzionali, ciascuno dei quali aventi le seguenti caratteristiche:

- $P_c = 75 \text{ MW}_e$  ( $P_t \cong 200 \text{ MW}_t$ );
- alimentazione a carbone;
- tre mulini a carbone ciascuno dei quali alimenta tre bruciatori;
- caldaia con bruciatori a bassa emissione di  $\text{NO}_x$ ;
- due riscaldatori dell'aria in ingresso in caldaia;
- turbina composta da un corpo ad alta-media pressione e da uno a bassa pressione;
- elettrofiltro con rendimento di abbattimento pari al 99,7%;
- camino di altezza pari a 120 m e diametro 2,5 m dotato di SME;
- alternatore da 84,5 MVA refrigerato a idrogeno;
- trasformatore trifase con raffreddamento a bagno d'olio;
- condensatore ad acqua in ciclo chiuso, con acqua di condensazione refrigerata in torri evaporative a tiraggio forzato.

Per quanto riguarda in particolare la gestione dei rifiuti il decreto AIA vigente, U.prot DVA\_DEC-2011-0000452 del 05/08/2011, autorizza le operazioni di deposito preliminare (D15) dei rifiuti pericolosi con codice CER 170601\*, 160601\*, 160602\* e 150202\*, secondo quantitativi di produzione massimi annuali e tempistiche massime di stoccaggio. Per tutte le altre categorie di rifiuti prodotte, il Gestore ha la facoltà di avvalersi del deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) della lettera m) al comma 1 dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

### 4.2. Descrizione della richiesta di aggiornamento dell'AIA

Con istanza E.prot DVA-2013-0004144 del 15/02/2013, il Gestore ha comunicato, ai fini di una migliore gestione, la riduzione dell'area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti secondo una nuova configurazione razionalizzata e maggiormente efficiente delle singole zone di deposito dedicate alle diverse tipologie di rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente AIA. A tal fine, il Gestore ha allegato alla sopra citata istanza la revisione della planimetria (B 22 rev.1) e la revisione della scheda B 12 (B 12 rev.1).

In particolare, con l'istanza di aggiornamento, il Gestore dichiara che la modifica proposta non comporta:

- alcun incremento delle grandezze di soglia,
- l'attivazione di nuovi punti di emissione,
- alcun significativo effetto negativo sull'ambiente, essendo la modifica finalizzata alla riduzione (depotenziamento) della superficie delle aree destinate a deposito temporaneo dei rifiuti,



ritenendo, pertanto, non sostanziale la stessa.

Il Gestore comunica, inoltre, che la modifica proposta non comporta adeguamenti strutturali.

Si evidenzia, altresì, che con l'istanza di aggiornamento sopra citata il Gestore dichiara di aver provveduto al pagamento di un importo di 2.000 euro quale tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008. Tuttavia, come riportato nella Relazione Istruttoria, tale documento non risulta agli atti. Per ulteriori dettagli si rimanda ai contenuti dell'istanza di aggiornamento del Gestore (E.prot DVA-2013-0004144 del 15/02/2013) e ai contenuti della Relazione Istruttoria (CIPPC-00\_2014-0001953 del 20/11/2014).

## **5. Considerazioni e prescrizioni del Gruppo Istruttore**

Sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore nell'ambito dell'istanza di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, E.prot DVA-2013-0004144 del 15/02/2013, tenuto conto delle risultanze della Relazione Istruttoria, CIPPC-00\_2014-0001953 del 20/11/2014, il Gruppo Istruttore ritiene non sostanziale la modifica comunicata (riduzione, ai fini di una migliore gestione, dell'area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti secondo una nuova configurazione razionalizzata e maggiormente efficiente delle singole zone di deposito dedicate alle diverse tipologie di rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente AIA), in quanto la stessa, così come descritta dal Gestore, si limita alla riduzione delle superfici destinate allo svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti. Restano, pertanto, ferme le pertinenti disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti e le pertinenti disposizioni imposte con la vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA\_DEC-2011-0000452 del 05/08/2011.

Il Gruppo Istruttore ritiene, altresì, congrua la tariffa istruttoria versata ai sensi del D.M. 24/04/2008.

Anche in considerazione dei contenuti della Relazione Istruttoria (CIPPC-00\_2014-0001953 del 20/11/2014), il presente atto non comporta alcuna modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il presente atto, pertanto, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale, U.prot DVA\_DEC-2011-0000452 del 05/08/2011.